

10. Certificazione dei prodotti e delle macchine - MARCATURA CE

Marchatura dei Prodotti

La **marcatatura CE** dei prodotti prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n. 246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499 è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con essa autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell' Unione Europea. L'apposizione del marchio è prescritta per legge e consente di commercializzare il prodotto nei paesi della Comunità Europea.

Se i prodotti risultano privi della marcatatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione.

Per gli installatori questa sanzione sarà particolarmente grave perché obbligherà l'autorità giudiziaria a far rimuovere, a carico del committente dei lavori, il prodotto non a norma, dando origine ad una serie di rivalse e contenziosi a catena: Il committente verso l'installatore, l'installatore verso il proprio fornitore che potrebbe rivalersi sul produttore o sull'importatore.

Oltre a quanto sopra descritto è prevista una sanzione comunicata a mezzo processo verbale di contestazione da parte degli organi di polizia per i possessori dei prodotti e per il costruttore dell'edificio.

Marchatura CE delle macchine

Per quanto riguarda le macchine rientranti nella Direttiva 2006/42/CE (98/37/CE), la loro conformità è data dal rispetto e dalla corretta applicazione delle norme armonizzate (norme EN), dall'oggettivazione di tale applicazione mediante la stesura dell'analisi dei rischi, dalla redazione di idonea documentazione tecnica (disegni meccanici, impiantistici e manuale d'uso), dalla preparazione della Dichiarazione di Conformità CE e dall'apposizione della targa CE.

I principali passi da seguire per la Marchatura CE dei prodotti e delle macchine possono essere così esemplificati:

- individuare quali direttive sono applicabili al prodotto in questione;
- per ciascuna direttiva applicabile individuare le norme armonizzate che sono applicabili al prodotto (se si segue il percorso di presunzione di conformità).

È quindi necessario effettuare un'analisi dei requisiti delle norme armonizzate e delle relative prove e misure che è necessario effettuare. La completa conformità deve essere effettuata sulla base sia delle norme che delle direttive e della legislazione di ogni singolo paese della Comunità Europea in cui viene commercializzato il prodotto.

Il fabbricante deve predisporre, come minimo, un Fascicolo Tecnico, un Manuale d'uso e manutenzione, una Dichiarazione di conformità, l'apposizione della marcatatura CE sul prodotto o macchina in cui sono raccolti le indicazioni dei criteri adottati per rispondere ai requisiti di sicurezza e ridurre al minimo il rischio residuo. Altri requisiti aggiuntivi sono eventualmente indicati nella direttiva.

Importante sottolineare che chi importa nell'Unione Europea prodotti provenienti da paesi terzi è sottoposto agli stessi obblighi dei produttori europei, e quindi deve apporre sui prodotti il marchio CE.